

Cernita di decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

2° trimestre 2010

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Decisione [Dokic](#) contro la Svizzera, 18 maggio 2010 (ricorso n. 21311/07)

Articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza); carcerazione cautelativa

Dopo aver rigettato in ultima istanza, il 4 marzo 2004, la domanda d'asilo del ricorrente, le autorità svizzere lo hanno incarcerato in via cautelativa dal 30 gennaio 2007 al 10 giugno 2008 per indurlo a rivelare la sua identità, senza la quale non era possibile eseguire l'espulsione. Dinanzi alla Corte il ricorrente ha fatto valere che la carcerazione cautelativa non è compatibile con il diritto alla libertà e alla sicurezza.

Nel suo parere all'attenzione della Corte, il Governo ha segnalato che il ricorrente è latitante dal momento del suo rilascio, chiedendo di togliere il ricorso dal ruolo poiché le circostanze non lasciano presumere l'intenzione di mantenere il ricorso (art. 37 par. 1 CEDU). La legale del ricorrente ne ignorava il luogo di soggiorno e non escludeva che avesse cambiato identità (durante la procedura era emerso che il ricorrente era noto sotto 14 identità diverse in vari Paesi europei). Ha tuttavia chiesto di proseguire, poiché andavano giudicate questioni degne di essere esaminate dalla Corte. Non avendo ricevuto riscontri da parte del ricorrente, la Corte ha ritenuto che questi non desiderasse portare avanti la procedura e che pertanto non fosse giustificato approfondire il ricorso (art. 37 par. 1 CEDU). Ha dunque tolto il ricorso dal ruolo.

Sentenza [Borer](#) contro la Svizzera, 10 giugno 2010 (ricorso n. 22493/06)

Articolo 5 paragrafo 1 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza); base legale della carcerazione dopo lo scadere di una pena

Nel 1997, a Basilea Città, il ricorrente è stato condannato a 11 anni di reclusione; il giudice ha inoltre ordinato una misura psicoterapeutica secondo l'articolo 43 capoverso 1 vCP. Poco prima dell'espiazione della pena, il giudice penale competente ha commutato la misura in internamento. Siccome il ricorrente avrebbe finito di scontare la pena durante la procedura di ricorso contro la decisione di commutazione e avrebbe in seguito dovuto essere rilasciato, la Presidente del Tribunale d'appello ha disposto l'internamento provvisorio, fondandosi sull'articolo 198 del Codice di procedura penale cantonale, che impone di adottare misure appropriate per garantire l'esecuzione di una sentenza non ancora passata in giudicato. Appellandosi all'articolo 5 paragrafo 1 CEDU il ricorrente ha fatto valere dinanzi alla Corte che la decisione di prorogare la sua carcerazione dopo l'espiazione della pena non poggiava su una base legale sufficiente.

La Corte ha constatato che le autorità svizzere hanno privato il ricorrente della libertà fondandosi su basi legali previste per un altro tipo di detenzione. La carcerazione non aveva quindi una base legale specifica nel diritto interno. Nemmeno la giurisprudenza del Tribunale federale poteva fungere da base legale poiché le sentenze pronunciate a tale proposito riguardavano vari Cantoni, con codici di procedura penale diversi, e non potevano quindi costituire precedenti. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Schwizgebel](#) contro la Svizzera, 10 giugno 2010 (ricorso n. 25762/07)

Articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare); adozione singola

Nel 2002 la ricorrente, nata nel 1957 e nubile, aveva adottato un bambino. A 47 anni ha presentato una domanda di autorizzazione per accogliere un bambino in vista di una seconda adozione. Tale richiesta è stata respinta a motivo, tra gli altri, dell'età della richiedente, la quale ha adito la Corte facendo valere una violazione del divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinato disposto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).

La Corte ha constatato anzitutto che, in assenza di consenso europeo in merito alle adozioni da parte di persone singole, i Paesi disponevano di un notevole potere di apprezzamento. Nella fattispecie, la Corte ha sottolineato che le autorità non hanno applicato il diritto nazionale meccanicamente, bensì tenendo conto delle circostanze del caso. Centrale importanza è stata attribuita sia all'interesse superiore del bambino da adottare sia a quello del figlio già adottato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale federale abbia applicato il criterio della differenza d'età tra adottante e adottando nel pieno rispetto delle circostanze specifiche. Anche gli altri argomenti addotti a sfavore di un'adozione non sono né irragionevoli né arbitrari. La disparità di trattamento imposta alla richiedente rispetto a donne più giovani non è pertanto discriminatoria. Nessuna violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Paesi

Sentenza [S.H. e altri](#) contro l'Austria, 1° aprile 2010 (ricorso n. 57813/00)

Articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare); divieto della fecondazione in vitro con ovuli e sperma donati

I ricorrenti sono due coppie sposate affetti da infertilità. Soltanto la fecondazione in vitro con rispettivamente il ricorso allo sperma di un donatore e agli ovuli di una donatrice permetterebbe loro di avere un figlio di cui un coniuge sarebbe il genitore biologico. Il diritto austriaco vieta tali sistemi, ma autorizza altri metodi di procreazione assistita, in particolare la fecondazione in vitro a partire dagli ovuli e dallo sperma degli interessati e, in circostanze eccezionali, la donazione di sperma al fine di una fecondazione in utero. La Corte costituzionale austriaca ha ritenuto giustificata l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare, poiché si proponeva di evitare, da un lato, relazioni insolite tra un bambino e la madre, come nel caso di un bambino con più di una madre biologica e, dall'altro, il rischio di sfruttamento di donne svantaggiate, che potrebbero subire pressioni affinché donino i loro ovuli. I ricorrenti hanno sostenuto dinanzi alla Corte in particolare che la disparità di trattamento rispetto alle coppie che desiderano ricorrere alla fecondazione assistita senza necessitare di una donazione di sperma o di ovuli era discriminatoria ai sensi dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 CEDH.

La Corte ha osservato che gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa non seguono un approccio uniforme alla procreazione assistita e non sono obbligati ad autorizzarla. Se tuttavia decidono di farlo, il quadro giuridico che disciplina la fecondazione artificiale dev'essere coerente e permettere di tenere conto dei vari interessi in gioco.

La Corte ha ritenuto che il divieto di ricorrere agli ovuli di una donatrice non è l'unico modo per proteggere le donne a rischio di sfruttamento e che anche l'adozione istituisce legami familiari al di fuori dello schema classico genitore-figlio. La motivazione della Corte costituzionale non giustifica pertanto una disparità di trattamento. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (cinque voti contro due).

Per quanto riguarda il divieto di fecondazione *in vitro* con ricorso allo sperma di un donatore, la Corte osserva che tale metodo combina due tecniche che, utilizzate separatamente, sono ammesse dalla legge austriaca. Per vietare tale metodo sarebbero dunque stati necessari argomenti particolarmente convincenti. Tuttavia, gli argomenti addotti dal Governo non vertevano sul metodo in sé né evidenziavano la difficoltà di controllare un divieto più esteso della donazione di sperma. Soppesando, da un lato, queste argomentazioni piuttosto deboli e, dall'altro, gli interessi dei ricorrenti e il loro desiderio di concepire un bambino, la Corte è giunta alla conclusione che la disparità di trattamento esistente non era giustificata e che sussisteva una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (sei voti contro uno). Una domanda di rinvio alla Grande Camera è pendente.

Sentenza [C.G.I.L. e Cofferati](#) contro l'Italia n. 2, 6 aprile 2010 (ricorso n. 2/08)

Articolo 6 par. 1 (diritto di accesso a un tribunale); immunità parlamentare

I ricorrenti sono il sindacato *Confederazione Generale Italiana del Lavoro* (CGIL) e il suo segretario generale. Dopo l'assassinio, nel marzo 2002, di un consulente del Ministro del Lavoro da parte delle Brigate Rosse, il deputato Taormina ha dichiarato alla stampa che gli assassini si erano proposti come braccio armato del Segretario generale della CGIL e dei comunisti e che i ricorrenti e i comunisti avevano creato le condizioni perché i terroristi si mettessero a disposizione. Ritenendo che tali affermazioni fossero diffamatorie, i ricorrenti hanno citato in giudizio Taormina per ottenere la riparazione dei danni subiti. Nel luglio 2003 la Camera dei deputati ha giudicato che le affermazioni in questione costituivano opinioni espresse da un parlamentare nell'ambito delle sue funzioni e che di conseguenza l'onorevole Taormina beneficiava dell'immunità parlamentare. Il tribunale ha quindi sollevato dinanzi alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione dei poteri dello Stato; il richiedente è intervenuto nel procedimento presentando due memorie. Nel novembre 2007 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso del tribunale. Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, i ricorrenti lamentano una violazione del loro diritto di accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU).

La Corte ha osservato che le dichiarazioni controverse di Taormina non erano legate all'esercizio di funzioni parlamentari *stricto sensu*, poiché erano state pronunciate nell'ambito di interviste con la stampa, e quindi al di fuori di una camera del Parlamento. Secondo la Corte, l'assenza di un legame evidente con un'attività parlamentare esige un'interpretazione stretta del concetto di proporzionalità tra lo scopo prefissato e i mezzi impiegati. Ciò vale in particolar modo quando le restrizioni al diritto di accesso derivano da una deliberazione di un organo politico. Ha considerato che la concessione dell'immunità nella fattispecie non ha rispettato il giusto equilibrio che deve sussistere in materia tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (cinque voti contro due).

Decisione [Jean-Marie Le Pen](#) contro la Francia, 20 aprile 2010 (ricorso n. 18788/09)

Articolo 10 CEDU (libertà d'espressione); condanna per incitazione alla discriminazione

In seguito a una prima condanna per incitazione alla discriminazione, all'odio e alla violenza nei confronti di un gruppo di persone a causa della loro origine o della loro appartenenza a

una determinata etnia, nazione, razza o religione, Jean-Marie Le Pen, presidente del partito politico «Front national» ha accordato un'intervista al settimanale *Rivarol*, in cui si è in particolare espresso nei termini seguenti: «*D'autant que quand je dis qu'avec 25 millions de musulmans chez nous, les Français raseront les murs, des gens dans la salle me disent non sans raison: "Mais Monsieur Le Pen, c'est déjà le cas maintenant!"*». Il ricorrente è stato nuovamente condannato a una multa di 10 000 euro per tali affermazioni. Dinanzi alla Corte fa valere una violazione della libertà d'espressione (art. 10 CEDU).

La Corte ha rammentato che gli Stati sono confrontati ai più svariati problemi nell'ambito della politica migratoria e integrativa. Devono pertanto disporre di un margine di apprezzamento abbastanza ampio per determinare la necessità di un tale ingerenza nella libertà d'espressione. La Corte ha tuttavia osservato che le affermazioni del ricorrente avrebbero potuto dare un'immagine negativa, se non inquietante, della «comunità musulmana» nel suo insieme. Contrapporre i Francesi a una comunità religiosa citata esplicitamente avrebbe potuto suscitare un sentimento di rigetto e di ostilità nei confronti della comunità in questione. A parere della Corte, i motivi adottati dalle autorità nazionali erano dunque pertinenti e sufficienti per giustificare l'ingerenza in questione. Ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza (unanimità).

Sentenza [Macready](#) contro la Repubblica ceca, 22 aprile 2010 (ricorsi n. 4824/06 e 15512/08)

Articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare); procedura di ritorno in seguito al rapimento di un bambino

Il ricorrente risiede negli Stati Uniti. Dopo aver appreso che la moglie aveva portato, senza il suo consenso, nella Repubblica ceca il loro figlio, sul quale esercitavano l'autorità parentale congiunta, il ricorrente ha avviato una procedura di ritorno fondata sulla Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori. Durante la procedura il ricorrente ha potuto vedere il figlio soltanto sporadicamente. La domanda di ritorno è stata respinta in ultimo grado nella Repubblica ceca. Il ricorrente ha fatto valere dinanzi alla Corte in particolare la violazione dell'articolo 8 CEDU.

La Corte ha rammentato che in caso di rapimento di minori è importante che le autorità reagiscano il più presto possibile per ristabilire la situazione iniziale in cui si trovava il bambino ed evitare il consolidamento giuridico di situazioni inizialmente illecite. Nella fattispecie ciò non sarebbe più stato possibile, poiché la procedura è durata oltre 20 mesi. Siccome durante questo periodo le autorità non potevano pronunciarsi sull'autorità parentale, il ricorrente poteva esercitare i suoi diritti parentali soltanto in virtù di misure provvisorie che gli accordavano un diritto di visita. La Corte ha anche osservato che i tribunali nazionali non hanno provveduto affinché il padre potesse esercitare il diritto di visita, cui la madre si opponeva. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità). È pendente una domanda di rinvio alla Grande Camera.

Sentenza [Kennedy](#) contro il Regno Unito, 18 maggio 2010 (ricorso n. 26839/05)

Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e articolo 6 CEDU (diritto a un processo equo); misure di sorveglianza segrete

Il ricorrente, condannato per omicidio e rilasciato nel 1996, è titolare di un'impresa di traslochi. Dinanzi all'*Investigatory Powers Tribunal* (IPT) ha lamentato che la sua corrispondenza professionale, le sue conversazioni telefoniche e le sue e-mail venivano intercettate, chiedendo il divieto di qualsiasi intercettazione e la distruzione di tutto quanto emerso da tale intercettazione, nonché un'udienza pubblica dinanzi all'IPT col diritto di

consultare tutti gli atti. L'IPT ha esaminato e respinto le richieste del ricorrente in una seduta a porte chiuse. Significa che le intercettazioni non vi sono state o che erano legali. Il ricorrente ha lamentato una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare secondo l'articolo 8 CEDU e una violazione del diritto a un processo equo secondo l'articolo 6 CEDU.

La Corte ha giudicato che le misure di sorveglianza segrete poggiavano su una base legale sufficiente e perseguivano obiettivi legittimi, ossia la protezione della sicurezza nazionale e il benessere economico del Paese. Per quanto concerne il trattamento, la comunicazione e la distruzione dei dati, la Corte ha osservato che la durata delle misure andava lasciata all'apprezzamento delle autorità interne fintantoché sussistevano garanzie adeguate contro gli abusi. Nella fattispecie, la Corte è giunta alla conclusione che le disposizioni interne disciplinavano con sufficiente chiarezza le procedure applicabili a trattamento, utilizzo e distruzione dei dati. Ha inoltre osservato che nessun elemento indicava importanti lacune nell'applicazione della legge e nell'attuazione del regime di sorveglianza. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Per quanto concerne il diritto a un processo equo, la Corte ha ritenuto giustificato prevedere restrizioni nella procedura dell'IPT, alla luce della confidenzialità e della natura delle questioni sollevate. Ha osservato che il divieto di comunicare documenti non era assoluto e che la confidenzialità era giustificata dal carattere molto sensibile dei dati in questione. La Corte ha ritenuto che un obbligo di informare renderebbe impossibile la politica del Governo. Ha sottolineato che il richiedente sarebbe stato informato in caso di irregolarità. In considerazione di tutte le circostanze, ha giudicato che le restrizioni apportate al diritto a un processo equo rispettavano il principio della proporzionalità e non pregiudicavano l'essenza del diritto stesso. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Cox](#) contro la Turchia, 20 maggio 2010 (ricorso n. 2933/33)

Articolo 11 (libertà d'espressione); espulsione dal territorio

La ricorrente, una cittadina americana, ha insegnato in due università turche negli anni '80. Nel 1986 è stata espulsa dal Paese e le è stato ingiunto un divieto di entrata nel territorio a causa di dichiarazioni fatte davanti agli studenti riguardo alle questioni curda e armena. Nel 1996 si è recata ancora una volta in Turchia. Alla sua partenza, sul suo passaporto è stato annotato che non era autorizzata a entrare nel Paese. Da allora non ha più potuto farvi ritorno. Nel 1996 ha chiesto in giudizio la revoca del divieto d'entrata, riconducibile – a suo parere – alla sua religione. Il ministero dal canto suo sosteneva che l'espulsione e il divieto d'entrata erano la conseguenza delle attività separatiste e pregiudizievoli per la sicurezza nazionale della donna, vale a dire delle sue dichiarazioni sulla politica turca nei confronti dei Curdi e degli Armeni. L'istanza e i ricorsi sono stati respinti. Dinanzi alla Corte, la ricorrente ha fatto valere un trattamento contrario alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU), in quanto riteneva che il fatto di aver espresso la propria opinione all'università, dove la libertà d'espressione non dovrebbe essere limitata, non giustificava alcuna sanzione.

La Corte ha esaminato le conclusioni dal mero punto di vista della libertà d'espressione (art. 10 CEDU). Ha ricordato che, pur non essendo il diritto di uno straniero di entrare e soggiornare in un Paese garantito in quanto tale dalla Convenzione, le restrizioni a tale diritto vanno applicate in conformità con tale strumento. La Corte ha ritenuto che il divieto d'entrata ingiunto alla ricorrente a motivo delle conversazioni con gli studenti e i colleghi costituiva una violazione dei diritti garantiti dall'articolo 10 CEDU, che tutela la libertà d'espressione indipendentemente dalla nazionalità. La Corte ha rilevato come non sia mai stato insinuato che la ricorrente avesse commesso un'infrazione esprimendo opinioni controverse e come essa non sia mai stata perseguita penalmente. Inoltre la Corte non ha potuto riscontrare, nel

ragionamento delle giurisdizioni interne, elementi che permettano di comprendere la natura esatta del pericolo per la sicurezza nazionale costituito dalle opinioni della ricorrente. La Corte conclude che le giurisdizioni interne non hanno addotto motivi pertinenti e sufficienti a giustificare il divieto d'entrata nel Paese. Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza [Oluic](#) contro la Croazia, 20 maggio 2010 (ricorso n. 61260/08)

Articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare); inquinamento acustico eccessivo

Nel 2001 la ricorrente ha interposto reclamo presso le autorità locali per l'inquinamento acustico eccessivo causato da un bar gestito nella casa di abitazione di cui era altresì proprietaria. Dopo aver ingiunto al gestore di installare un isolamento fonico, le autorità hanno omesso di ricontrollare la faccenda, sebbene i test effettuati ad installazione avvenuta abbiano evidenziato che l'inquinamento acustico restava superiore ai valori massimi fissati dalla legge. È quanto la ricorrente ha fatto valere dinanzi ai giudici croati. Il procedimento si è protratto nel tempo, ragion per cui la ricorrente ha inoltre criticato le lungaggini procedurali. La ricorrente ha altresì prodotto una perizia medica attestante che l'inquinamento acustico nuoceva a sua figlia, affetta da problemi di salute.

La Corte ha constatato come fosse dimostrato che la ricorrente ha subito, per otto anni, un inquinamento acustico contrario alle disposizioni legali sul riposo notturno e superiore ai valori ritenuti ammissibili nella maggior parte degli Stati europei. Inoltre la Corte ha rilevato che la ricorrente aveva prodotto documenti specificanti i rischi di tale inquinamento acustico per sua figlia. Considerato il protrarsi del procedimento per oltre otto anni, le autorità croate non hanno adempito al loro dovere positivo di garantire il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Decisione [Ionescu](#) contro la Romania, 1° giugno 2010 (ricorso n. 36659/04)

Articolo 35 paragrafo 3 lettera b CEDU: nessun pregiudizio significativo per il ricorrente (nuovo criterio di ricevibilità)

Il ricorrente aveva reclamato, dinanzi ai giudici nazionali, un risarcimento di 90 euro per un viaggio in pullman del valore di 190 euro da Bucarest a Madrid, in quanto il viaggio non sarebbe stato conforme agli standard di sicurezza e confort pubblicizzati dall'imprenditore. Visto il responso negativo delle autorità nazionali, il ricorrente ha adito la Corte facendo valere una violazione degli articoli 6 (diritto ad un processo equo) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) CEDU.

La Corte ha esaminato di propria iniziativa se fosse applicabile il nuovo criterio di ricevibilità del «pregiudizio significativo», adottato con il Protocollo n. 14. alla CEDU (in vigore dal 1° giugno 2010; art. 35 par. 3 lett. b CEDU). La Corte ha constatato che il concetto di «pregiudizio significativo» rimanda a criteri quali gli effetti finanziari o l'importanza di una causa per il ricorrente. La Corte ha infine giudicato che il danno di 90 euro fatto valere non poteva essere considerato significativo nella vita del ricorrente, anche alla luce della sua situazione finanziaria. Non avendo pertanto il ricorrente subito un pregiudizio significativo ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 3 lettera b CEDU, il ricorso è stato respinto in quanto inammissibile (unanimità).

Sentenza [Gäfgen](#) contro la Germania, 1° giugno 2010 (ricorso n. 22978/05, Grande Camera)

Articolo 3 (divieto di tortura); articolo 6 (diritto a un processo equo); minacce di tortura da parte di agenti di polizia

Il ricorrente, condannato all'ergastolo per il rapimento e l'omicidio di un bambino, fa valere che, durante l'interrogatorio svolto per risolvere il caso, gli agenti di polizia hanno minacciato di torturarlo (al momento dell'interrogatorio il bambino era creduto ancora in vita). Per ritrovare il bambino rapito dal ricorrente, gli agenti minacciarono di infliggergli grandi sofferenze.

Il 30 giugno 2008 la Corte (in composizione a sette) ha stabilito che non sussiste alcuna violazione della CEDU (cfr. sintesi della sentenza nel secondo rapporto trimestrale 2008).

Divieto di tortura (art. 3 CEDU)

Il 1° giugno 2010 la Grande Camera della Corte ha statuito che le minacce di tortura hanno causato notevole sofferenza psichica al ricorrente. La Corte ha sottolineato che le minacce non erano state spontanee, ma pianificate e congegnate dagli agenti. La Corte ha ricordato che il divieto di tortura e trattamento inumano è assoluto, per cui non dipende dal comportamento di una vittima o dalle giustificazioni avanzate dalle autorità. La Corte ha qualificato le minacce degli agenti come trattamento inumano. Violazione dell'articolo 3 CEDU (11 voti contro 6).

Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU)

Le dichiarazioni estorte al ricorrente sottoponendolo al trattamento inumano di cui sopra non erano né necessarie per provarne la colpevolezza nel procedimento penale né rilevanti ai fini della commisurazione della pena, ragion per cui la Corte ha stabilito che il diritto del ricorrente a un processo equo non è stato violato dalla mancata esclusione di tali mezzi probatori (11 voti contro 6).

Sentenza [Grzelak](#) contro la Polonia, 15 giugno 2010 (ricorso n. 7710/02)

Articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 9 CEDU (libertà di pensiero, di coscienza e di religione); mancata iscrizione di un voto nella rubrica «religione/etica» della pagella scolastica

I ricorrenti sono una coppia di coniugi e il loro figlio, nato nel 1991. I genitori si considerano agnostici, per cui desideravano che il figlio a scuola frequentasse un corso di etica anziché di religione – come previsto dal diritto polacco. Alla luce delle risorse scarseggianti e dello scarso interesse degli altri alunni, la scuola elementare e media frequentata dal figlio non proponeva corsi di etica, ma esclusivamente corsi di religione, dai quali il figlio era dispensato. Nelle pagelle, alla rubrica «religione/etica», al posto di un voto figurava una barra nera. I ricorrenti fanno valere una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 9 CEDU.

La Corte precisa in primo luogo che, nel presente ricorso, soltanto il figlio si qualifica come vittima. Ricorda poi che le informazioni sul credo di una persona non possono venir utilizzate per giudicarne il rapporto con lo Stato. La Corte ha altresì constatato che il voto mancante alla rubrica «religione/etica» riveste immancabilmente una connotazione specifica, distinguendo il ricorrente da altri. Una distinzione di questo tipo è significativa in uno Stato come la Polonia, nel quale la maggior parte della popolazione professa la stessa religione. Inoltre il voto mancante nella pagella potrebbe comportare svantaggi per il ricorrente, dal momento che è rilevante ai fini del computo della media annuale. La Corte ha infine constatato che non sussistono motivi obiettivi per tale disparità di trattamento e che quindi la

misura è sproporzionata. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 9 CEDU (sei voti contro uno).

Sentenza Schalk und Kopf contro l'Austria, 24 giugno 2010 (ricorso n. 30141/04)

Articolo 12 (diritto al matrimonio) e articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare): divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso

I ricorrenti, una coppia omosessuale, avevano presentato domanda di matrimonio alle autorità austriache. La domanda era stata respinta. Il 1° gennaio 2010 in Austria è entrata in vigore una legge sull'unione domestica registrata, la quale conferisce alle coppie omosessuali registrate gli stessi diritti dei coniugi, ad eccezione dell'adozione e della procreazione assistita. I ricorrenti fanno valere una violazione dell'articolo 12 CEDU (diritto al matrimonio), nonché una violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), dato che prima dell'entrata in vigore della legge sull'unione domestica registrata non avevano alcuna possibilità di far riconoscere dalla legge la loro unione.

Articolo 12 CEDU

In primo luogo la Corte esamina se il diritto al matrimonio garantito per «uomini e donne» dall'articolo 12 CEDU è applicabile ai ricorrenti. La Corte fa notare che, in merito, gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa sostengono posizioni divergenti. La Corte rileva che la Carta dei diritti umani dell'Unione europea, che non specifica il sesso per il diritto al matrimonio, lascia liberi gli Stati membri di prevedere o meno l'unione omosessuale. La Corte sottolinea che gli Stati sono più competenti per valutare le esigenze specifiche delle loro società e che la questione del matrimonio legale riveste un'importanza sociologica e culturale molto diversa nelle varie società. Pertanto l'articolo 12 CEDU non impone allo Stato austriaco di ammettere il matrimonio omosessuale. Nessuna violazione (unanimità).

Articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU

Visti gli rapidi sviluppi sociali in molti Stati aderenti al Consiglio d'Europa, le coppie omosessuali avrebbe diritto non soltanto alla tutela della vita privata, ma anche alla tutela della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU. Una disparità di trattamento a scapito delle coppie omosessuali dovrebbe pertanto reggere a una motivazione fondata. Dal momento che è entrata in vigore la legge sull'unione domestica registrata, la Corte non è chiamata a giudicare se la mancata possibilità al riconoscimento legale delle unioni omosessuali costituisca una violazione della Convenzione. La maggior parte degli Stati aderenti al Consiglio d'Europa non prevede il riconoscimento legale delle coppie omosessuali. Alla luce di tale situazione, non si può rimproverare allo Stato austriaco di non aver legiferato prima. Per quanto attiene ai diritti divergenti attribuiti al matrimonio e all'unione registrata, la Corte ha constatato che ciò riflette le tendenze in atto in molti Stati aderenti al Consiglio d'Europa e che la Corte non è tenuta ad approfondire la questione dal momento che i ricorrenti non hanno fatto valere di essere direttamente toccati da tali differenze (quattro voti contro tre).